

Torino, 31 ottobre 2014

Egr.sig.

Presidente del Consiglio dei Ministri

Matteo Renzi

Palazzo Chigi

Piazza Colonna, 370

00187 ROMA

Egr. sig.

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Giuliano Poletti

Via Vittorio Veneto, 56

00187 Roma

Egr. sig.

Ministro dell'economia e delle finanze

Pietro Carlo Padoan

Via XX Settembre, 97

00187 Roma

Egr. sig.ra

Ministro della salute

Beatrice Lorenzin

Lungotevere Ripa, 1

00153 Roma

**OGGETTO: Destinatari del bonus-bebé nel ddl stabilità 2015 e violazione di norme dell'UE e di norme internazionali**

La scrivente organizzazione opera da molti anni nel campo della tutela dei diritti dei migranti e del contrasto alle discriminazioni.

Abbiamo rilevato che l'art. 13, comma 1, del Disegno di legge di Stabilità 2015 – contenente la disposizione relativa al “bonus bebé” triennale – riserva tale prestazione ai soli cittadini italiani o comunitari nonché ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno di cui all'art. 9 Dlgs 286/98, cioè i cosiddetti lungosoggiornanti.

Ci preme in proposito segnalarVi fin da subito che il contenuto di tale disposizione viola le norme dell'UE nella parte in cui non ammette al medesimo beneficio altre categorie di stranieri per i quali dette norme prevedono parità di trattamento con i cittadini italiani.

Viene in questione in primo luogo l'art. 12 della direttiva 2011/98, a norma del quale tutti gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare (cioè, in pratica, nel caso italiano, gli stranieri con permesso di soggiorno per lavoro, per famiglia o per assistenza minore) “beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano” per quanto riguarda (tra l'altro) le prestazioni di sicurezza sociale di cui al Regolamento CEE 883/2004, che all'art. 3 indica espressamente le “*prestazioni familiari*” e le “*prestazioni di maternità*” (e dunque certamente anche l'istituendo bonus bebé’).

Analoghe clausole paritarie sono previste da altre e più risalenti direttive, alle cui prescrizioni paritarie l'Italia si è solo recentemente adeguata per quanto riguarda altri settori della vita sociale (ad es. l'accesso al pubblico impiego) ma che rilevano anche per le prestazioni assistenziali e dunque anche per il prospettato “bonus bebé”: l'art. 24, par. 1 direttiva 2004/38/CE del 29.4.2004 riguardante i familiari non comunitari di cittadini italiani o di altri Stati UE residenti nel territorio dello Stato; l'art. 29 della direttiva 2011/95/UE del 13.12.2011 riguardate gli stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia a cui sia stata riconosciuto lo status di protezione internazionale (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria); l'art. 14, par. 1, lett e della direttiva 2009/50/CE del 25.5. 2009 riguardante i titolari di “carta blu UE”.

Una norma nazionale che escludesse da un trattamento di maternità o di famiglia gli

stranieri titolari di tali permessi risulterebbe in contrasto con le citate direttive. Ne seguirebbe inevitabilmente un vasto contenzioso (del tutto analogo a quello – promosso anche dalla nostra associazione - che ha riguardato negli ultimi anni l'assegno famiglie numerose ex art. 65 L. 488/98 e che ha visto sempre soccombente la pubblica amministrazione) con inevitabile lievitazione di costi, lesione del principio di certezza del diritto e prevedibili procedimenti di infrazione da parte della Commissione.

Siamo pertanto a sollecitarVi un immediato intervento del Governo al fine di presentare un'apposita proposta di emendamento all'art. 13, comma 1 citato affinché il beneficio in questione sia riconosciuto, oltre che ai lungosoggiornanti, a tutti gli stranieri residenti in Italia che siano titolari del cosiddetto "permesso unico lavoro" di cui al D.lgs 40/14 di recepimento della citata direttiva 2011/98 (cioè appunto i titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare), agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia il cui diritto alla parità di trattamento è garantito dalle clausole comunitarie sopra citate.

Confidiamo in una Vs sollecita risposta positiva e siamo a disposizione per ogni approfondimento che si rendesse necessario.

Distinti saluti

Per ASGI  
Il presidente  
avv. Lorenzo Trucco



**ASGI**  
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione  
Via Gerdil, 7 - 10152 TORINO  
Tel. 011.4310237 - Fax 011.4369158  
Partita IVA 07430560016  
Cod. Fisc. 97086800158